

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1972

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dell'adeguamento del servizio dei protesti cambiali alle mutate esigenze moderne, conseguenti alla rapida evoluzione economico-sociale che, nell'ultimo trentennio, ha determinato l'uso sempre più diffuso del titolo cambiario, fu affrontato con il disegno di legge n. 1075, presentato dal ministro Gonella nella III legislatura. Il testo, recante «modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari», subì differenti modificazioni ad opera della Camera e del Senato e non ricevette la definitiva approvazione per la sopravvenuta fine della legislatura. Fu, però, ripreso dal ministro Reale, il quale, nel formulare il disegno di legge n. 1525, prese in esame i singoli articoli nei testi rispettivamente approvati dalla Camera e dal Senato nel corso della precedente legislatura ed adottò, di norma, quelle disposizioni che avevano avuto la congiunta approvazione delle due Camere e, negli altri casi, o quelle che, di volta in volta, apparivano preferibili per la completezza della regolamentazione e per la conformità alle direttive generali ispiratrici del disegno di

legge, oppure altre che risultavano dalla elaborazione di un testo intermedio.

Anche quest'ultimo disegno di legge decadde per fine legislatura nonostante che il suo esame da parte delle Camere fosse abbastanza inoltrato.

Eguale sorte toccò al disegno di legge numero 2126 (atti della Camera) presentato dal ministro Gava nella V legislatura. Dopo essere stato approvato con modifiche da parte della Camera, esso venne giudicato favorevolmente anche dal Senato, ma, avendo subito degli emendamenti, fu rimesso nuovamente alla Camera il 3 dicembre 1971, dove, peraltro, la normativa non fu esaminata per il sopravvenuto scioglimento anticipato del Parlamento.

È, pertanto, urgente provvedere alla auspicata regolamentazione del protesto con un disegno di legge che sulla base delle indicazioni emerse dalle osservazioni e proposte che la dottrina ed il Parlamento hanno formulato rispetto al testo dei precedenti disegni legislativi avanti citati, risolva compiutamente il problema che, in vero, è divenuto di scottante attualità, specie in rela-

zione al contenuto di talune recenti pronunce giurisprudenziali in ordine alla invalidità del protesto levato senza che il pubblico ufficiale avesse effettuato, di persona, la richiesta di pagamento.

A tale scopo si ritiene opportuno di ripresentare l'identico testo approvato dal Senato, al fine di beneficiare della procedura d'urgenza preveduta dal Regolamento per tale fattispecie (art. 81 del Regolamento del Senato).

Com'è noto, due sono le correnti che in sede dottrinale e parlamentare hanno avuto maggiore e concreta affermazione: quella che tende a risolvere il problema attraverso la domiciliazione obbligatoria oppure volontaria delle cambiali presso le agenzie di credito o i pubblici ufficiali abilitati ad elevare il protesto; e quella che, per lo stesso fine, auspica la previsione legislativa dell'interpello a mezzo di persona di fiducia del pubblico ufficiale (cosiddetto presentatore).

La prima tendenza si è concretata negli studi per una proposta di legge redatti dai notai GIULIANI-MIGLIORI (« *Sul servizio dei protesti cambiari* », in *Riv. not.*, 1955, pagina 100) e BUTTITA (« *Protesti. La giusta strada* », in *Vita notarile*, 1969), nonché del prof. SATTA (« *Per una soluzione del problema dei protesti cambiari* », in *Vita notarile*, 1957, pag. 494) e nella proposta di legge numero 1004, presentata alla Camera il 6 febbraio 1969 dall'onorevole Pietro Micheli.

Non si è ritenuto di poter adottare alcuno dei citati indirizzi perchè non è dubbio che la domiciliazione obbligatoria sia in aperto contrasto con la legge uniforme cambiaria, la quale ha sancito il principio che il debitore ha il diritto di estinguere la sua obbligazione presso il suo domicilio (obbligazione *querabile*) così che non è possibile obbligarlo a pagare, senza la sua volontà, in un luogo diverso.

La domiciliazione volontaria, già regolata dall'articolo 4 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1009, non trova, invece, alcun ostacolo di natura giuridica; ma l'applicazione dell'istituto come mezzo idoneo per risolvere il problema dei protesti desta serie perplessità, dal momento che, per rispet-

tare la volontarietà della domiciliazione, non è possibile prevedere altro che la incentivazione di natura fiscale regolata nella citata proposta di legge n. 1004 dell'onorevole Micheli.

L'istituto della domiciliazione dei titoli cambiari regolato dalla legislazione precedente al 1933 è stato radicalmente innovato dalla vigente legge cambiaria. Contrariamente a quanto si è verificato per la girata per l'incasso l'istituto ha, però, perduto gran parte della sua originaria importanza e, attualmente, nella pratica, ben di rado si ricorre alla domiciliazione perchè il debitore cambiario normalmente è tenuto, prima della data della scadenza del titolo, a fornire la provvista al terzo domiciliatario o a dargli le opportune istruzioni per la risposta da rendere al momento della richiesta di pagamento. Ciò contrasta, di norma, con l'interesse del debitore che desidera, nella maggior parte dei casi, non fare anticipazioni di provvista ed aspettare il pagamento nell'ultimo giorno utile.

Tuttavia l'allettamento di una riduzione dell'1 per mille sull'imposta di bollo e la riduzione a metà dei diritti per il protesto potrebbero costituire un incentivo sufficiente a superare le remore di cui sopra si è detto.

È certo, comunque, che l'adozione di una norma di incentivazione analoga a quella proposta dall'onorevole Micheli non esime dalla necessità di una complementare regolamentazione dei protesti. Qualunque possa essere la prevedibile percentuale delle cambiali domiciliate presso le aziende di credito, o presso i notai o gli ufficiali giudiziari, residuerà sempre un così elevato numero di titoli in circolazione, con la conseguente gravissima difficoltà del compimento personale dell'atto del protesto da parte dei pubblici ufficiali attualmente autorizzati, che in ogni caso è necessaria la normativa sull'adeguamento del servizio alle effettive esigenze odierne.

A tal fine, il disegno di legge, che si propone, ricorre alla figura giuridica del « presentatore », persona diversa da quella del pubblico ufficiale che redige l'atto di protesto e che provvede agli adempimenti im-

posti dalla natura della specifica attività e dalla legge.

Come è noto, il numero sempre più alto di cambiali, che l'uso commerciale specialmente delle vendite rateali ha determinato a mettere in circolazione, e la conseguente rilevante quantità di titoli che restano insoluti, hanno creato serie difficoltà per l'esatto adempimento delle formalità stabilite dall'articolo 51 e seguenti del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, da parte dei pubblici ufficiali specificatamente autorizzati dalla legge. Nella pratica, tra l'altro, si è sopperito all'impossibilità del pubblico ufficiale di compiere personalmente gli accessi, mediante l'utilizzazione di persona di sua fiducia, la quale effettua l'interpello e ne riferisce i risultati al pubblico ufficiale che, sulla base di essi, stende, a sua volta, il verbale di protesto e compie tutti gli altri atti successivi prescritti dalla legge.

Tale prassi, secondo alcune magistrature, allo stato della legislazione vigente, non può essere ritenuta legittima, non fosse altro perchè non conforme al dettato dell'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, che, per pacifica interpretazione, impone il compimento, da parte del pubblico ufficiale in persona, delle attività costituenti l'atto di protesto.

Alla stregua delle riscontrate ragioni di carattere funzionale, nell'impossibilità materiale, cioè, almeno nella maggior parte del Paese, di richiedere in modo obbligatorio il compimento del protesto da parte del pubblico ufficiale, si impone una regolamentazione legislativa, che modifichi la normativa vigente, integrando il dettato con la previsione di « presentatori » appositamente autorizzati alla presentazione del titolo per il pagamento, a nome del pubblico ufficiale che li ha indicati.

La introduzione della figura giuridica dei « presentatori », già sufficientemente delineata nel citato disegno di legge n. 1075, riprodotta nel successivo disegno di legge Reale e riproposta nell'ultimo disegno di legge Gava, non contrasta con la Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 (decreto-legge 25 agosto 1932, n. 430) che, con l'arti-

colo 8, devolve alla legislazione dello Stato sul cui territorio deve essere elevato, *la forme et les délais du protêt*, mentre l'articolo 44 della prima convenzione internazionale impone solamente l'*acte authentique*. L'articolo 51 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, ripete l'identica disposizione, ma non si dubita che il protesto più che in un atto autentico debba consistere in un atto pubblico (TONDO: *Sulla definizione giuridica del protesto*, in *Rivista del Notariato*, 1967, pag. 391 e segg.) in quanto contiene la rappresentazione di quanto si è svolto alla presenza del pubblico ufficiale e, da questi redatto, accerta la mancanza di accettazione di pagamento.

La configurazione giuridica del protesto come atto pubblico non impedisce, però, che alla sua formazione concorra più di una persona perchè, ai fini dell'osservanza della legge uniforme sulla cambiale, decisivo è solamente che non ne risulti snaturata la natura pubblica dell'atto di protesto. Ciò certamente si consegue qualora il presentatore, mentre non costituisca un elemento estraneo all'organo autorizzato dalla legge ad attribuire all'atto pubblica fede, bensì un elemento sussidiario dell'organo stesso, nel cui nome e sotto la cui responsabilità egli agisca, sia poi esso stesso un pubblico ufficiale (VOCINO: *A proposito del disegno di legge « modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari »*, in *Rivista del Notariato*, 1965, pag. 58).

La diversità fisica tra l'autore della presentazione del titolo e della ricezione della dichiarazione del debitore (presentatore), da una parte, e l'autore del verbale di protesto (notaio, ufficiale giudiziario o aiutante), dall'altra, non ha rilevanza alcuna ai fini della qualificazione del documento come atto pubblico, se quanto in esso affermato proviene da pubblico ufficiale e se alla documentazione si attribuisce valore probatorio sino a querela di falso.

A tal fine è necessario che l'autorizzazione al compimento degli atti facenti parte della serie che concretano l'atto di protesto (BATTAGLINI: *Il protesto*, pag. 15) sia data al presentatore dalla pubblica autorità che, con il suo provvedimento, determina la inclu-

sione dello stesso tra gli elementi sussidiari dell'organo. Ciò induce a dubitare della esattezza della proposta del Consiglio nazionale del notariato di eliminare qualsiasi intervento dell'autorità nella individuazione delle persone autorizzate alla presentazione della cambiale e di imporre solamente al pubblico ufficiale di dare comunicazione alla cancelleria del tribunale dei nominativi delle persone da esso prescelte.

Non osta, poi, alla configurazione del protesto come atto pubblico, la circostanza che tra l'interpellazione ad opera del presentatore e la verbalizzazione del protesto ad opera del notaio o dell'ufficiale giudiziario corra un certo lasso di tempo. Invero il fenomeno della separazione cronologica tra il compimento di alcuni atti e di altri, tutti concorrenti alla formazione dell'atto pubblico finale, non è nuovo (ad esempio, in materia di notificazione degli atti a mezzo della posta), nè la Convenzione di Ginevra menziona la contestualità tra i requisiti dell'atto di protesto e, infine, la legislazione italiana, quando ne ha riscontrato l'esigenza, ha esplicitamente prevista la contestualità degli atti.

Non sussistendo, pertanto, ragioni concettuali che ostino alla introduzione del « presentatore », si è provveduto, nel disegno di legge che si propone, ad integrare ed in parte a modificare la regolamentazione contenuta nel disegno di legge Reale, disponendo espressamente che il presentatore, in relazione agli atti da lui compiuti, è considerato pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti del codice penale (art. 2) e che l'atto di protesto fa piena prova, fino a querela di falso, anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 4). Si è poi attribuito il potere di concedere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di presentatore al presidente della Corte d'appello o al competente presidente del tribunale da lui delegato, ritenendo che la conoscenza diretta delle esigenze locali e delle particolari condizioni di ciascuna circoscrizione sia indispensabile per valutare la ricorrenza o meno della necessità, da parte dei pubblici ufficiali dalla leg-

ge autorizzati a levare il protesto, di disporre di presentatori. L'autorizzazione del presidente, al pari di quella riguardante i commessi degli ufficiali giudiziari (Cassazione 30 luglio 1951, n. 229), non crea tra il presentatore e lo Stato alcun rapporto diretto, che rimane invece limitato nei confronti del pubblico ufficiale che definisce il protesto e non determina quindi la creazione di una nuova categoria, tanto che è stata prevista la possibilità della revoca *ad nutum* dell'autorizzazione del pubblico ufficiale, ovvero anche d'ufficio, quando vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti per la emanazione del provvedimento.

Peraltro, al fine di ottenere migliori garanzie per il buon funzionamento dell'istituto, si è disposto che l'autorizzazione di cui trattasi possa essere concessa solo a persone che, oltre al possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato, abbiano conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado e non abbiano riportato condanne per delitti non colposi. Si è ritenuto preferibile mantenere fermo il richiamo, contenuto nei precedenti disegni di legge, ai requisiti stabiliti dalla legge sull'ordinamento del notariato per i fidefacienti anzichè fare riferimento ai requisiti prescritti per i testimoni negli atti pubblici (come il Consiglio nazionale del notariato ha proposto) considerato l'elemento fondamentale che caratterizza la nomina del fidefaciente, e cioè quella scelta da parte del notaio, che manca rispetto ai testimoni e che vieppiù è necessaria per il presentatore che opera sotto la responsabilità del pubblico ufficiale che lo ha indicato. È sembrato, peraltro, opportuno menzionare esplicitamente tra i requisiti per il presentatore il possesso del diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado non prescritto per il fidefaciente (art. 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89), in quanto il grado di cultura garantisce l'esattezza dell'esecuzione di un servizio così delicato qual è quello dei protesti; si è, infine, stabilito che il presentatore non dovesse avere riportato condanne per delitto non colposo, volendo così evitare che possa essere indicata come presen-

tatore una persona i cui precedenti autorizzino dubbi sulla sua correttezza.

In aggiunta alla introduzione del presentatore, è stato proposto di attribuire efficacia giuridica all'avviso che gli istituti di credito sogliono inviare ai debitori per informarli sia sulla identità della banca, sia sulla ubicazione dello sportello presso il quale si troverà il titolo cambiario al momento della scadenza: a tal fine si è previsto l'invio a mezzo di raccomandata postale della riproduzione mediante fotografia o altro mezzo del *recto* della cambiale (Consiglio nazionale del notariato).

L'accoglimento di tale proposta non è apparso possibile poichè, pur riconoscendo l'aspetto funzionale di siffatta prassi invalsa presso quasi tutti gli istituti di credito, essa trasformerebbe la natura del credito cambiario da *querable* in *portable* se l'avviso avesse lo stesso valore giuridico della presentazione del titolo originale e obbligasse il debitore a recarsi presso la banca ultima girataria per estinguere l'obbligazione.

Tale trasformazione non è ammissibile in quanto contrastante, come già si è detto, con la legge uniforme sulla cambiale, che, con l'articolo 38, ha fissato la natura *querable* dell'obbligazione cambiaria, come fu espressamente riconosciuto in Francia con la legge 20 luglio 1949 che, proprio per tale motivo, abrogò la legge 4 settembre 1947 istitutiva della domiciliazione obbligatoria della cambiale presso un banchiere.

Passando alla disciplina del protesto eseguito con l'opera anche del presentatore, si deve rilevare che il disegno di legge mantiene fermo il principio che l'atto risulta dal concorso di due persone, pur restando preminente, dal punto di vista dell'organizzazione dell'attività, della portata delle funzioni pubbliche e della responsabilità, la posizione del notaio, dell'ufficiale giudiziario, del segretario comunale e dell'aiutante ufficiale giudiziario.

Delle singole attività di cui consta l'atto il presentatore compie quella attinente alla domanda rivolta all'obbligato relativa alla richiesta del creditore di procedere al protesto e quella riguardante la risposta dell'obbligato. Tale attività egli svolge a nome del

pubblico ufficiale per il quale è stato autorizzato, confermando, così, la sua natura di elemento sussidiario dell'organo e permettendo all'obbligato di individuare facilmente quest'ultimo sia ai fini della responsabilità che è connessa all'atto, sia ai fini della possibilità che esso ha di effettuare il pagamento presso il notaio, l'ufficiale giudiziario o l'aiutante, il giorno susseguente a quello della levata del protesto redatto dal pubblico ufficiale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 71 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 63 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e sottoscritto anche dal presentatore.

È stato espressamente statuito che il presentatore è legittimato all'incasso (totale o parziale) del titolo e degli emolumenti cui il pubblico ufficiale ha diritto per la sua attività, nonchè al rilascio della quietanza. Con ciò si è voluto attribuire ad esso quella medesima potestà che, sebbene contestata da parte della dottrina, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza, spettante al pubblico ufficiale, siccome inerente alla funzione a questo demandata (Cassazione, 13 maggio 1957, n. 1691) e si è in tal modo risolta legislativamente la relativa questione di interpretazione della norma vigente.

Con la menzione degli emolumenti previsti dagli articoli 8 e 9 — diritto fisso globale e indennità di accesso — fra le somme che il presentatore può riscuotere e per le quali può rilasciare quietanza, si è, altresì, deciso l'altro problema, dibattuto in dottrina, riguardante l'individuazione *de iure condito* del soggetto obbligato al pagamento degli emolumenti dovuti al pubblico ufficiale per l'attività da esso svolta nel caso in cui il debitore adempia l'obbligazione cambiaria a seguito dell'interpello. In merito, com'è noto, si sono formate, in dottrina, due contrapposte correnti: quella tradizionale, che pone a carico del creditore le spese nel caso in cui l'accesso del pubblico ufficiale non sia stato preceduto dalla presentazione privata del titolo cambiario (VIVANTE, VALERI, BONELLI e da ultimo MINERVINI, in « Banca, Borsa e titoli di credito », 1964, I, pag. 266) e quella contraria, che si fonda sul principio

generale, recepito nell'articolo 1196 del codice civile, secondo cui le spese del pagamento sono sempre a carico del debitore (SPICACCI, in *Rivista del notariato*, 1968, pag. 416).

Regolando la materia, si è ritenuto, sostanzialmente accogliendo la proposta del Consiglio nazionale del notariato (che, in vero, ha previsto la rivalsa del creditore nei confronti del debitore), di stabilirsi che le spese della presentazione sono a carico del debitore anche quando questi adempia l'obbligazione a seguito dell'interpello. La soluzione trova riscontro nella pratica attualmente seguita e certamente non è in contrasto con la natura *querabile* del titolo cambiario, posto che, sotto tale aspetto, si deve aver riguardo all'attività che il creditore è obbligato a compiere piuttosto che alla parte a cui carico la spesa è posta. È sembrato, anzi, che proprio per la citata natura del credito cambiario, che qualifica come dovuta l'attività del creditore impedendogli di interpellare il debitore in una forma diversa da quella personale o a mezzo del pubblico ufficiale, fosse giusto porre a carico del debitore le spese di presentazione, poichè altrimenti si renderebbe eccessivamente oneroso per il creditore il suo obbligo della presentazione, dovendo egli necessariamente o effettuare una doppia presentazione del titolo (prima quella privata e poi quella a mezzo del pubblico ufficiale) oppure rischiare il pagamento da parte sua degli emolumenti dovuti al pubblico ufficiale nel caso che il debitore adempia l'obbligazione cambiaria a seguito dell'interpello.

Quanto al termine per levare il protesto, è stato ritenuto opportuno, accogliendo la proposta Micheli n. 1384 e le istanze del sindacato degli ufficiali giudiziari, risolvere legislativamente la questione, dibattuta in dottrina, attinente alla individuazione dei giorni utili per elevare il protesto nel caso in cui la data di scadenza indicata nel titolo per il pagamento coincida con il giorno festivo.

Come è noto, una parte della dottrina, interpretando il dettato degli articoli 43, 51 e 96 della vigente legge cambiaria, ha ritenuto che il giorno « in cui la cambiale è

pagabile » si identificasse con il « giorno della scadenza » anche nell'ipotesi di scadenza in un giorno festivo e che pertanto il protesto potesse essere levato in uno dei due giorni feriali successivi a quello di scadenza indicato nel titolo (Angeloni, Ascarelli, Navarrini, Battaglini). Per altri, invece, l'articolo 96 citato contiene, in tal caso, una proroga *ex lege* e conseguentemente la cambiale diviene « pagabile » nel giorno successivo a quello di scadenza (festivo) ed il protesto può essere levato negli altri due giorni seguenti (Valeri, Massa, Salandra).

I gravi riflessi pratici, cui dà luogo la soluzione in un senso o nell'altro, e la opportunità di evitare che la interpretazione più restrittiva possa pregiudicare la normalità della regola che attribuisce sia al debitore che al creditore tre giorni utili per il compimento dei rispettivi atti giuridici nonchè l'esigenza della certezza del diritto, hanno radicata la convinzione che fosse necessaria una chiara precisazione che sancisse definitivamente che la data di scadenza della cambiale ricadente il giorno festivo o equiparato (legge 24 febbraio 1965, n. 92) è prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo e che perciò il protesto può essere fatto nei due giorni successivi a quello anzidetto di proroga (art. 3).

In merito all'ora in cui il protesto può essere fatto si è mantenuta ferma la disposizione contenuta nei precedenti disegni di legge, secondo cui la presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore indicate dall'articolo 147 del codice di procedura civile per le notificazioni, ponendo fine in tal modo alla relativa questione dibattuta in dottrina (SUPINO-DE SEMO: *La cambiale*, pag. 364 e segg.; VALERI: *Diritto cambiario italiano*, pag. 359).

Tuttavia, per evitare che la presentazione del titolo non si risolva in pura forma, si è introdotta la specificazione che per i pubblici esercizi, i negozi e gli esercizi di vendita il titolo deve essere presentato nelle ore di apertura rispettivamente fissate dalle autorità di pubblica sicurezza (art. 96 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, in relazione all'articolo 174 del regolamento) e dal prefetto (legge 16 giugno 1932, n. 973). Si è

tenuto così conto delle giuste osservazioni che la dottrina aveva sollevate rispetto alla determinazione dell'ora utile per la levata del protesto con esclusivo riferimento al tempo fissato per le notificazioni, non potendosi trascurare che un elevato numero di titoli è connesso all'attività commerciale e contiene la menzione della sede dell'azienda come indirizzo, cosicché, dovendo il protesto essere fatto in questo luogo (art. 70 della legge cambiaria), la presentazione del titolo effettuata nelle ore in cui i pubblici esercizi, i negozi e gli esercizi di vendita sono obbligatoriamente chiusi, in esecuzione dei provvedimenti delle competenti autorità, non potrebbe mai raggiungere lo scopo che persegue.

Rispetto ai titoli posseduti dalle aziende di credito è stato, poi, stabilito non solo che i pubblici ufficiali abilitati ai protesti non possano accettare i titoli che non siano loro consegnati in tempo utile ed in ogni caso non oltre le ore diciotto del giorno successivo alla scadenza, ma è stato altresì formulato nei confronti delle aziende stesse il reciproco obbligo negativo (art. 10).

Ciò al fine di evitare che l'eventuale violazione del divieto, dovuto a pressioni o a motivi di opportunità inerenti al mantenimento dell'incarico, ricada esclusivamente sul pubblico ufficiale con conseguente applicazione a suo carico delle sanzioni di cui all'articolo 12 del disegno di legge in esame. A tale scopo si è imposto all'azienda di credito di compilare la distinta dei titoli con l'indicazione della data e dell'ora dell'avvenuta consegna.

In relazione all'obbligo anzidetto ed al fine di stroncare la prassi, invalsa presso alcune aziende di credito, di concedere la proroga della scadenza del titolo contro il pagamento di un diritto di commissione, è stato stabilito che dopo la consegna del titolo al pubblico ufficiale è vietato ricevere da chiunque, sotto qualsiasi forma, anche indiretta, compensi od altre utilità.

Si è anche regolato il termine per il versamento delle somme riscosse dal pubblico ufficiale e quello per la restituzione alle aziende di credito dei titoli protestati (articolo 10). Per evitare di costituire giacenze

di capitali presso i pubblici ufficiali, con conseguente indebita locupletazione dei frutti, le somme riscosse debbono essere rimesse al committente entro il giorno non festivo successivo a quello della riscossione.

In conformità delle proposte delle categorie interessate, la restituzione dei titoli protestati deve, invece, essere fatta entro due giorni non festivi successivi all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto, in considerazione che, ai sensi dell'articolo 78 della legge cambiaria, i titoli stessi potrebbero essere pagati anche dopo il protesto nel giorno successivo all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento.

Accogliendo, poi, la proposta di legge Micheli n. 1384 e le istanze della categoria degli ufficiali giudiziari, è stato sancito che la disposizione del primo comma dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato con legge 11 giugno 1962, n. 546, non si applica per la consegna dei titoli da protestare. Ciò permetterà agli ufficiali giudiziari di recarsi presso le agenzie di credito per ricevere i titoli da protestare, non sussistendo alcun valido motivo per vietare tale accesso e per mantenere una diversa disciplina rispetto alla categoria dei notai.

Connessa con la regolamentazione dell'atto di protesto è la unificazione delle tariffe relative alle commissioni cambiarie e titoli equiparati, attualmente differenti qualitativamente e quantitativamente fra le categorie dei notai e degli ufficiali giudiziari.

Poiché, come è stato rilevato dalla categoria degli ufficiali giudiziari, non sussistono validi motivi per un differenziato costo del protesto a seconda che esso sia effettuato dal notaio oppure dall'ufficiale giudiziario, ed onde dare certezza al committente, si è ritenuto di fissare una unica voce globale, che comprenda tutte le indennità di accesso, vacanza, trasferta, rimborso spese, urgenza ed ogni altra possibile voce.

Per il diritto di protesto è sembrato giusto fare riferimento al valore del titolo per proporzionare l'emolumento ad esso, ponendo, peraltro, dei limiti con riguardo sia al minimo che al massimo al fine di evitare

che si possano verificare eccessi in un senso o nell'altro.

Nel complesso, l'importo del diritto globale è superiore alla somma dei diritti spettanti attualmente agli ufficiali giudiziari, ma si è ritenuto di procedere all'adeguamento anche della maggior somma oggi spettante ai notai, proporzionalmente aggiornata sulla base dell'indice medio di svalutazione monetaria, sia perchè considerati in sè tali diritti non sono eccessivi una volta eliminata ogni possibilità di abusi; sia perchè quelli fissati per gli ufficiali giudiziari sostanzialmente risalgono al 1951; sia perchè sull'ammontare di questi ultimi diritti gravano per i notai percentualmente oneri in favore della Cassa nazionale del notariato, che diversamente vedrebbe ridotte le proprie fonti di entrata.

Per quanto riguarda l'indennità di accesso, essa è stata fissata in cifre ben determinate, secondo scaglioni differenziati in base al chilometraggio necessario per recarsi a levare il protesto e rientrare nella sede di lavoro.

Con la suddivisione per scaglioni ogni eventuale abuso è facilmente riconoscibile anche dal privato committente che è posto in condizioni di rendersi immediatamente conto della spesa che dovrà sostenere.

Per le commissioni relative ai titoli che vengono pagati al momento della presentazione, e comunque prima del protesto, si è ritenuto di dover precisare che oltre alla indennità di accesso — che non si dubita sia ad esso dovuta (Cassazione, 13 aprile 1964, n. 856) — al pubblico ufficiale si debba corrispondere il diritto fisso globale, considerato che questi, ricevendo in carico il titolo cambiario, riscuotendo la somma e provvedendo alla sua conservazione e indi al versamento al committente, effettua prestazioni ed assume responsabilità. Il diritto anzidetto, però, seguendo lo stesso criterio attualmente in vigore presso gli ufficiali giudiziari, va commisurato alla metà di quello fissato per l'intero procedimento del protesto. Anche nel caso di cambiale domiciliata, il diritto di protesto e l'indennità di accesso sono ridotti alla metà.

Nulla compete per la riscossione del titolo dopo il protesto e nel termine di due

giorni non festivi successivi all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto (art. 10, quarto comma), essendosi maggiorate opportunamente le tariffe anche in considerazione del servizio di cassa che i pubblici ufficiali sono tenuti per la nuova legge ad eseguire.

Per le commissioni cambiarie compiute mediante l'unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, si è stabilito, in deroga al disposto dell'articolo 135 della legge 11 giugno 1962, n. 546, sulla trasferta degli ufficiali giudiziari ed aiutanti, che è dovuta una sola indennità, la quale graverà in parti uguali tra tutti gli atti eseguiti.

Si è provveduto, in fine, a regolare anche gli oneri gravanti sugli emolumenti spettanti agli ufficiali giudiziari ed ai notai, richiamando integralmente la disciplina vigente per quanto riguarda i primi e determinando nel 20 per cento il contributo dovuto dai secondi in favore della Cassa del notariato.

In conclusione, le tariffe non solamente sono state fissate in modo uniforme per tutti gli organi abilitati alla levata del protesto, ma sono state predeterminate le condizioni per una diminuzione del costo dell'atto, con l'istituzione di tariffe in somme fisse determinate per scaglioni tanto per il diritto quanto per l'indennità. Si è in tal modo tolta al pubblico ufficiale ogni discrezionalità nello stabilire la misura del suo compenso, evitando quegli abusi, universalmente lamentati, che sono la causa esclusiva del costo eccessivo dell'atto di protesto.

In merito alla regolamentazione della ripartizione del lavoro tra le categorie di pubblici ufficiali abilitati alla funzione di elevare il protesto, è stato già osservato che il problema esulerebbe dalle naturali finalità della disciplina dei protesti cambiari (relazione al disegno di legge Gonella); tuttavia, non può disconoscersi che l'introduzione del « presentatore » può determinare una diversa ripartizione di attività tra i notai e gli ufficiali giudiziari, nonchè tra questi ultimi e gli aiutanti ufficiali giudiziari, con sperequazioni rilevanti che, anche ai fini di un

ordinato svolgimento del servizio, è opportuno evitare.

Tra le diverse soluzioni finora prospettate da ciascuna delle dette categorie ed emerse in sede di dibattiti sulla normativa proposta con i precedenti disegni di legge, si è ritenuto di dover prescegliere quella che solo indirettamente, ma altrettanto efficacemente, mediante l'autorizzazione di un eguale numero di presentatori, raggiunge la finalità di un'equa ripartizione di lavoro rispetto ai titoli dei quali sono portatori privati cittadini; mentre per i titoli dei quali sono in possesso le aziende di credito si è ritenuto di poter intervenire direttamente disponendo che, in mancanza di un libero accordo tra le categorie interessate, provvede il presidente della Corte d'appello o il competente presidente di tribunale da lui delegato. La diversità della disciplina è dovuta alla difficoltà di una divisione in percentuale dei titoli posseduti dai singoli, laddove nei confronti delle aziende di credito è facile, per il notorio rilevante numero dei titoli che ad esse confluiscono, attuare il provvedimento presidenziale, tanto più se, come si è stabilito, la sua eventuale inosservanza determina l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 87, lettera *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (art. 11) e può essere facilmente rilevabile dalla distinta dei titoli, consegnati ai singoli pubblici ufficiali, che le aziende di credito debbono redigere di volta in volta (art. 10).

Rappresenta, come si è detto, un mezzo indiretto di giusta ripartizione tra le categorie ed anche tra i singoli pubblici ufficiali la determinazione di un numero massimo, eguale per tutti, di presentatori (art. 3).

L'accoglimento della conforme proposta fatta dal Consiglio nazionale del notariato pone fine non solo alle difficoltà alle quali si andava incontro per determinare di volta in volta la giusta misura rispetto alle richieste del singolo pubblico ufficiale, ma appresta anche un mezzo per ostacolare l'accaparramento dei titoli da parte di alcuni pubblici ufficiali in danno di altri, dal momento che da una parte la impossibilità per i notai che effettivamente levano protesti di avva-

lersi di un maggior numero di fiduciari e, dall'altra, l'attribuzione di un uguale numero di presentatori anche ai notai che allo stato, alla stregua della vigente legislazione, non elevano protesti, indurranno i primi ad acquisire un numero di titoli non superiore a quello per i quali sarà possibile effettuare il protesto nel rispetto assoluto della legge civile e penale (dovendosi ritenere che la introduzione del presentatore giustificherà il perseguimento di qualsiasi infrazione) e determineranno i secondi a procacciarsi l'incarico della levata del protesto venendosi, essi, a trovare nella possibilità di avvalersi legittimamente dell'opera dei fiduciari e conseguentemente di non trascurare affatto la consueta attività.

Sempre ai fini di un'equa ripartizione di lavoro tra i notai, si è accolta la proposta del citato Consiglio nazionale di stabilire che la ripartizione nell'ambito della categoria sia effettuata a mezzo di intese tra le aziende di credito e i Consigli notarili.

Peraltro non si è ritenuto di poter accogliere le proposte, formulate in dottrina e recepite nella proposta di legge n. 735 presentata dal senatore Iodice nella III Legislatura, relative alla istituzione obbligatoria dell'ufficio unico dei protesti presso il Consiglio notarile della sede, perchè la proposta, incidendo direttamente sulla ripartizione del servizio dei protesti tra i notai del distretto, può essere ritenuta illegittima, stante che, a norma della Costituzione e della stessa legge notarile, non può, l'attività professionale di un notaio, esplicita in forma lecita, essere compressa o limitata in funzione di un mero criterio quantitativo (Cassazione, 25 ottobre 1965, n. 2251, e 20 luglio 1966, n. 1970).

Costituisce, invece, un mezzo diretto di ripartizione di lavoro in primo luogo l'accordo che le categorie di pubblici ufficiali raggiungono spontaneamente tra di loro, di intesa con le aziende di credito; in mancanza la ripartizione è effettuata dal presidente della Corte d'appello o dal competente presidente di Tribunale da lui delegato, sentiti i Consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici e le aziende di credito, e tenute presenti

le situazioni locali, le statistiche dell'ultimo biennio ed ogni altro utile elemento (articolo 11). Attribuendo al presidente della Corte di appello o, per sua delega, al presidente del competente Tribunale la potestà di determinare la ripartizione dei titoli ed estendendo alla valutazione di ogni utile elemento la elencazione dei criteri che l'autorità giudiziaria deve porre a base delle sue determinazioni, si sono create le premesse per una sempre più equa ripartizione dei titoli tra le categorie interessate, resa più attuabile dalla possibilità di valutare ogni locale esigenza ed ogni particolare situazione di fatto. Si è abbandonato il criterio, accolto dal disegno Reale, della esclusività del sistema di ripartizione in base alla somma indicata sui titoli ed identica per tutto il Paese, sia perchè la situazione sulla entità degli effetti da ripartire varia da zona a zona, sia perchè una rigida disciplina di competenze per valore potrebbe essere causa di gravi inconvenienti, quale quello di imporre l'intervento di diversi pubblici ufficiali presso il medesimo debitore nel caso di contemporanea scadenza di effetti portanti somme comprese in diverse competenze.

Quanto alla ripartizione dei titoli tra ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, che costituisce l'ulteriore aspetto delicato della complessa questione, è sembrata accettabile la richiesta avanzata dalla categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari, volta ad ottenere la competenza della funzione di elevare protesti a parità con gli altri pubblici ufficiali.

Nel corso delle discussioni parlamentari l'innovazione ha trovato vasti consensi anche da parte delle altre categorie interessate.

Per quanto attiene ai segretari comunali ai quali, come è noto, la legislazione vigente conferisce, in materia di protesti, competenza sussidiaria nei comuni nei quali non esiste notaio o ufficiale giudiziario, si deve ricordare la proposta di legge n. 952, presentata alla Camera dei deputati il 31 gennaio 1969 dall'onorevole Pintus, con la quale si prevede come normale la concorrente

competenza del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale in tutti i comuni.

La proposta anzidetta è giustificata dalla dichiarata finalità di assicurare lo snellimento del servizio, attesa la ininterrotta presenza del segretario comunale anche nei comuni più « piccoli », e di favorire il debitore permettendogli di fruire del beneficio del minore costo del protesto, dovuto alla applicazione della tariffa prevista per gli ufficiali giudiziari ed alla minore misura della indennità di trasferta.

Senonchè la innovazione non è apparsa affatto consigliabile: 1) perchè le complesse e svariate funzioni che la legislazione vigente attribuisce ai segretari comunali in materia di amministrazione locale ed anche statale, inducono a non aggravare ulteriormente la detta categoria di una attività che non è del tutto corrispondente alle caratteristiche funzionali del servizio di amministrazione statale o locale; 2) perchè la normativa vigente sopperisce già alle esigenze dei « piccoli » comuni sprovvisti di notaio e di pretura, attribuendo ai segretari comunali la competenza di elevare protesti, nella rispettiva sfera territoriale. Per gli altri comuni non è il caso di estendere la competenza dei segretari comunali, avente attualmente carattere sussidiario, in quanto, specie a seguito dell'introduzione dei « presentatori », l'attività degli altri pubblici ufficiali competenti in via primaria ad elevare il protesto può validamente soddisfare le esigenze del pubblico servizio; 3) perchè l'unificazione degli emolumenti dovuti per il protesto da chiunque elevato, prevista dal disegno di legge in esame, determina l'uniformità del costo dell'atto.

Si è ritenuto, piuttosto, di dover confermare l'attribuzione — già prevista dal disegno Reale — al segretario comunale della facoltà di avvalersi, per la presentazione dei titoli di credito, dell'opera del messo comunale notificatore, previa autorizzazione del pretore competente, mettendolo così su un piano di parità con gli altri pubblici ufficiali abilitati al protesto, anche se nel caso in

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esame si prescindendo dal rapporto di fiducia personale e si sia preferito utilizzare una figura giuridica già nota.

La competenza ad emettere l'autorizzazione è stata attribuita al pretore, in considerazione della completa conoscenza che esso può avere delle esigenze e delle situazioni

locali nonché della mancanza di quel rapporto tra sfera di competenza territoriale degli ufficiali giudiziari e sfera di competenza dei distretti notarili che ha indotto ad assegnare al presidente della Corte di appello l'analoga competenza in materia di autorizzazione dei presentatori.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto)

Il protesto di cambiali e assegni bancari è levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e dall'aiutante ufficiale giudiziario, nonché dal segretario comunale nei limiti indicati dall'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari è pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'articolo 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'articolo 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.

Art. 2.

(Presentatori)

Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilità possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'ar-

articolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di presentatori.

I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della Corte d'appello, o del Tribunale competente, appositamente delegato, a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, e sono equiparati, in occasione del compimento degli atti di cui alla presente legge, agli incaricati di un pubblico servizio.

Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, può essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di un messo comunale.

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale, in occasione degli atti compiuti a norma della presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti del titolo II del libro II del codice penale.

Art. 3.

(Nomina e requisiti dei presentatori)

I presentatori del notaio o dell'ufficiale giudiziario, per ottenere la nomina, debbono:

- 1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato;
- 2) aver conseguito il diploma di licenza della scuola media secondaria di primo grado;
- 3) non aver riportato condanne per delitto non colposo.

Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario non può avvalersi dell'opera di più di due presentatori. Soltanto per eccezionali esigenze di servizio il numero dei presentatori può essere elevato a quattro.

L'elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o ufficiale giudiziario è depositato presso la cancelleria del Tribunale.

Il presidente della Corte d'appello, o del Tribunale, revoca l'autorizzazione a richie-

sta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.

Il decreto di autorizzazione o di revoca è pubblicato sul foglio degli annunci legali della provincia e diventa esecutivo non appena è portato a conoscenza del presentatore.

Art. 4.

(Attribuzioni dei presentatori)

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale compiono a nome, rispettivamente, del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale l'attività loro rimessa e sono legittimati all'incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti di cui agli articoli 8 e 9, nonché al rilascio della quietanza.

L'atto di protesto, redatto anche nell'ipotesi di cui agli articoli precedenti, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 71 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e nell'articolo 63 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, deve contenere l'indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Art. 5.

(Modalità di presentazione del titolo)

La data di scadenza della cambiale, che cade in giorno festivo, legale o equiparato, o, per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita, in giorno di riposo settimanale, è prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo. Tutti gli altri atti relativi alla cambiale, ed in particolare la presentazione per l'accettazione ed il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

La presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore indicate dall'articolo 147 del codice di procedura civile, approvato con il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443. Per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita la presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore di apertura fissate dalle competenti autorità, anche in deroga alla norma dell'articolo 147 del codice di procedura civile.

Quando, ai sensi del primo comma del presente articolo, il protesto è stato levato oltre il termine previsto dall'articolo 51 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, a causa della chiusura per riposo settimanale dell'esercizio presso il quale il titolo è pagabile, di tale circostanza deve essere fatta menzione dal pubblico ufficiale nell'atto di protesto.

Art. 6.

(Imposta di bollo per le cambiali)

La disposizione di cui al n. 1) dell'articolo 5 della tariffa allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sulle cambiali ed altri effetti di commercio, modificata dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, è sostituita dalla seguente:

« 1) cambiali ed altri effetti di commercio, qualunque sia la scadenza del titolo:

a) se il titolo è emesso con domicilio presso un istituto di credito o presso un notaio od ufficiale giudiziario:

per ogni mille lire o frazione di mille lire — imposta proporzionale di lire cinque;

b) se il titolo è emesso con qualsiasi altro domicilio:

per ogni mille lire o frazione di mille lire — imposta proporzionale di lire sei ».

Art. 7.

(Titolo domiciliato presso un istituto di credito)

Il debitore ha facoltà di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo è presso un istituto di cre-

dito o presso un notaio o ufficiale giudiziaria, la propria residenza.

Art. 8.

(Diritto di protesto)

Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di protesto del 4 per mille, e comunque non inferiore a lire trecentocinquanta o superiore a lire ottomila.

Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto è ridotto alla metà.

Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il cinquanta per cento del diritto di protesto.

Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato.

Per ciascun titolo protestato, il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo.

I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, si devono operare, al lordo dell'eventuale compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed alla indennità di accesso di cui all'articolo seguente.

Art. 9.

(Indennità di accesso)

Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:

- a) fino a 3 chilometri, lire 300;
- b) fino a 5 chilometri, lire 400;
- c) fino a 10 chilometri, lire 700;
- d) fino a 15 chilometri, lire 1.000;
- e) fino a 20 chilometri, lire 1.300;

oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata di lire 300.

La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione del precedente comma, è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di più persone, è dovuta una sola indennità di accesso, la quale grava in parti uguali tra tutti gli atti eseguiti.

Quando l'importo dei titoli non eccede le lire 10.000 e l'atto va compiuto a distanza superiore ai tre chilometri dall'ufficio sede di lavoro, ai pubblici ufficiali di cui al primo comma dell'articolo 8 spetta, per ciascun titolo protestato, la somma di lire 700 comprensiva del diritto di protesto e dell'indennità di accesso.

Il Ministro di grazia e giustizia può, con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dell'importo dei diritti e delle

indennità di cui all'articolo 8 e al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita.

Art. 10.

(Termini e modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali)

Le aziende di credito non devono consegnare e i pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto non devono accettare i titoli provenienti dalle aziende stesse fuori del tempo utile e in ogni caso oltre le ore 18 del primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza.

La disposizione del primo comma dell'articolo 104 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, non si applica per la consegna dei titoli da protestare. Nessun diritto o indennità spetta all'ufficiale giudiziario per tale attività oltre gli emolumenti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

La consegna è effettuata mediante distinta compilata dall'azienda di credito in almeno due esemplari, uno dei quali destinato a rimanere presso il pubblico ufficiale. Dalla distinta devono risultare la data e l'ora dell'avvenuta consegna.

I pubblici ufficiali devono versare l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituire i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto.

Per il tempo in cui i titoli e le somme riscosse restano presso i pubblici ufficiali è vietato alle aziende di credito ricevere da chiunque sotto qualsiasi forma anche indiretta compensi o altre utilità.

Art. 11.

(Ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali)

I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d'intesa con le aziende di credito, per

i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione.

In mancanza di tale accordo il presidente della Corte d'appello, o il presidente del Tribunale competente da lui delegato, sentite le aziende di credito, i Consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonchè i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli notarili.

Art. 12.

(Sanzioni disciplinari e pecuniarie)

Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione alla entità delle infrazioni stesse.

Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge, è applicabile alle aziende di credito la sanzione prevista dall'articolo 87, lettera *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Cancellazione dall'elenco dei protesti)

All'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di 5 giorni dalla levata del protesto può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco pre-

scritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza al presidente del Tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.

Analoga richiesta può essere presentata, purchè in tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.

Il presidente del Tribunale, accertata la regolarità dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimità o dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.

Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. L'elenco è depositato ogni 15 giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio.

Chiunque pubblica notizie relative all'elenco previsto dal comma precedente è punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila, salvo che per il fatto sia prevista una sanzione più grave.

Per gli adempimenti previsti dal presente articolo è dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, modificata dalla legge 14 marzo 1968, n. 157 ».

Art. 14.

(Annotazione dei protesti in repertorio speciale)

L'annotazione dei protesti cambiari sarà fatta da notai in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'Archivio notarile distrettuale, prima di essere posto in uso, e non nel repertorio degli atti tra vivi, come previsto nell'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il repertorio speciale di cui al comma precedente sarà tenuto e le relative annotazioni effettuate secondo le modalità e forme previste dagli articoli 62 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili.

Art. 15.

(Norme di attuazione)

Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge sono emanate entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Art. 16.

(Disposizione transitoria)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a presentatore del notaio e dell'ufficiale giudiziario è richiesto, in luogo del titolo previsto al n. 2 del primo comma dell'articolo 3, il possesso del diploma di licenza della scuola elementare.

Art. 17.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.